

- c.** *Articolo 11 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio)*

L'articolo 11 dello schema del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021», presentato il 13 luglio 2021 ed attualmente in corso di esame in Commissione (A.C. 3208), contiene i principi e i criteri specifici per l'esercizio della delega per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, della normativa interna, adottata con la legge 14 marzo 2005, n. 41, in attuazione della precedente decisione 2002/87/GAI del 28 febbraio 2005.

Alla luce della ridefinizione del ruolo e dei compiti dell'Agenzia e dei suoi componenti operata dal regolamento, e dei nuovi e più ampi poteri che l'atto normativo europeo attribuisce al membro nazionale di Eurojust, è apparso necessario prevedere interventi di armonizzazione del diritto nazionale.

In particolare, con riguardo alle procedure di nomina del membro nazionale, dell'aggiunto e dell'assistente nonché alla stessa collocazione ordinamentale di tali figure, si è sancita la necessità di adottare soluzioni coerenti, sul piano sistematico, con le disposizioni relative ad altri incarichi già previsti in sede internazionale e sovranazionale aventi, in ragione delle attività svolte, tratti comuni, mentre, per quanto attiene quella serie di poteri, alcuni del tutto nuovi, che il regolamento attribuisce al membro nazionale di Eurojust, si sono previsti interventi sulla normativa interna volti a permettere l'effettivo esercizio di quei poteri.

- d.** *Articolo 12 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca)*

L'articolo 12 reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

Il regolamento persegue la finalità di approntare regole uniformi nella disciplina delle procedure e di evitare i problemi di recepimento emersi a seguito dell'implementazione dei precedenti strumenti eurounitari (decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio del 22 luglio

2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, e decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca), che peraltro rimangono tuttora applicabili nei confronti degli Stati membri non vincolati dal regolamento (Danimarca e Irlanda).

Il regolamento è applicabile a tutti i tipi di provvedimenti di congelamento (ovvero, nell'ordinamento interno, sequestro) e di confisca emessi nell'ambito sia dei procedimenti «penali», sia dei procedimenti «in materia penale», tra i quali ultimi vanno menzionati – per quanto riguarda il nostro paese – i procedimenti di prevenzione.

Ulteriori rilevanti profili meritevoli di segnalazione sono costituiti, oltre che dall'intervenuta definizione della tempistica procedimentale, da alcune innovazioni apportate alla disciplina dei motivi di rifiuto.

In proposito, va innanzitutto ricordata l'introduzione di un eccezionale motivo di rifiuto opponibile quando, in presenza di «elementi specifici e oggettivi», sussistano «seri motivi» per ritenere che l'esecuzione del provvedimento di sequestro o di confisca «comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa».

In secondo luogo, con specifico riferimento ai provvedimenti di confisca, a fronte dell'eliminazione dell'ampio potere discrezionale di rifiuto del riconoscimento in precedenza previsto nei casi di confisca c.d. estesa, si registra la previsione di uno specifico motivo di rifiuto riguardante i provvedimenti emessi all'esito di processi celebrati *in absentia*, opponibile allorquando l'interessato non sia stato «informato in tempo utile del fatto che un tale provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio».

I principi e criteri direttivi di cui al comma 3 sono stati articolati con riferimento:

- 1) alle regole generali da predisporre per il riconoscimento, l'esecuzione e la trasmissione tanto dei provvedimenti di sequestro quanto dei provvedimenti di confisca (lettere da a) a e));
- 2) alla disciplina specificamente concernente il riconoscimento, l'esecuzione e la trasmissione dei provvedimenti di sequestro (lettera f)) e di quelli di confisca (lettera g)).

Viene altresì conferita delega per l'adozione di eventuali interventi di armonizzazione delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 35 del 2016 e n. 137 del 2015 (da realizzarsi, ove opportuno, anche «accorpendo la complessiva disciplina in un testo normativo unitario»: lettera h)), per l'integrazione di alcune norme del codice di procedura penale (lettera i)) e, infine, per eventuali ulteriori modifiche di altre norme dell'ordinamento interno (lettera l)).

Quanto ai principi e criteri direttivi volti ad orientare la predisposizione del regime generale, risultano essenzialmente confermate le scelte già a suo tempo operate nei citati decreti legislativi in materia di doppia punibilità (lettera a)), di inoltro di copia autentica dell'originale del provvedimento oggetto di riconoscimento (lettera b)) e di designazione di un'autorità centrale (con mantenimento, peraltro, della possibilità di trasmissione diretta dei certificati: lettera c)). Analoga considerazione è a farsi quanto alla previsione della competenza del Ministro della giustizia per le richieste di rimborso, totale o parziale, degli importi versati dall'Italia – quale Stato di esecuzione – a titolo di risarcimento nei casi di cui all'articolo 34 del regolamento (ovvero quando, nella procedura passiva, l'Italia abbia già risarcito il danneggiato, ovvero quando, in quella attiva, sia possibile «dimostrare allo Stato di esecuzione che il danno, o parte di esso, era dovuto esclusivamente alla condotta [di quest'ultimo]»: lettera d)), mentre risulta innovativa la determinazione delle regole di competenza nelle ipotesi di concorso di provvedimenti di sequestro o confisca di cui all'articolo 26 del regolamento (lettera e)).

In merito alle regole, specificamente il riconoscimento, l'esecuzione e la trasmissione dei provvedimenti di sequestro (lettera f)), merita d'essere segnalata l'individuazione, quale «autorità di esecuzione» ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento, del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto.

Va altresì ricordata, per entrambe le categorie di provvedimenti, la prevista uniformazione dei criteri di competenza territoriale nella procedura passiva.

Sul fronte della procedura passiva, l'intervento sulle disposizioni del codice di procedura penale si ricollega a quanto in precedenza notato in relazione al motivo di rifiuto facoltativo opponibile nei procedimenti *in absentia*.

e. Articolo 13 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione)

L'articolo 13, introdotto con emendamento redatto dall'Ufficio legislativo di questo Ministero, estende la delega al Governo anche al fine del recepimento della direttiva (UE)

2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, e formula i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.

Si rinvia a quanto osservato *supra*, sub V, 1.

f. *Articolo 14 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726)*

L'articolo 14, introdotto con emendamento redatto dall'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia estende la delega al Governo al fine consentire l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) n. 2018/1726.

A tal fine, si sono dettati principi e criteri direttivi specifici per:

- 1) apportare alle norme di rango primario in materia di identificazione di cittadini di Stati terzi, apolidi e persone la cui cittadinanza è ignota, di casellario giudiziale e di scambio delle relative informazioni, nonché al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/816, con particolare riguardo a quelle non direttamente applicabili;
- 2) assicurare la conformità delle disposizioni nazionali di adeguamento di cui alla lettera a) ai principi e alle norme sovranazionali in materia di protezione dei dati personali;
- 3) adottare ogni opportuna modifica alle norme del codice penale, del codice di procedura penale, del casellario giudiziale e dei decreti legislativi emanati in attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, della decisione quadro 2009/315/GAI del 26

febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, della decisione quadro 2009/316/GAI del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, nonché della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità degli atti eurounitari indicati.

- g.** *Articolo 15 (Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online)*

Con la lettera a) del criterio di delega viene rimessa al legislatore delegato:

- l'individuazione delle Autorità competenti ad emettere ed esaminare gli ordini di rimozione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* del Regolamento;
- la disciplina del procedimento per l'adozione delle predette misure in modo da prevedere l'immediata informativa del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e l'acquisizione di elementi informativi e valutativi anche presso il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Con la lettera b) si individua l'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269 e all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015, n. 43, quale autorità competente per sorvegliare l'attuazione delle misure di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/784, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 lettera *c)* del medesimo Regolamento, nonché quale struttura di supporto tecnico al punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2.

Con la lettera c) e la lettera d) si rimette al legislatore delegato, rispettivamente, di prevedere sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 18 del Regolamento e di individuare le Autorità competenti a irrogarle, nonché a

vigilare sull'osservanza delle disposizioni del Regolamento diverse dalle misure già indicate alla lettera b).

La lettera e) è volta a consentire l'adeguamento della normativa interna alle previsioni dell'articolo 9 del Regolamento in tema di tutela dei prestatori di servizi di *hosting* e dei fornitori di contenuti.

Con la lettera f), infine, si prevede la possibilità di apportare ogni necessaria modifica – anche di natura abrogativa – alle norme in materia di terrorismo già vigenti, quali in precedenza ricordate, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del Regolamento, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili.

VII. LEGGE DI BILANCIO PER IL 2023

1. LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» (norme giustizia)
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022

VIII. DECRETO-LEGGE IN MATERIA DI PROROGA DI TERMINI LEGISLATIVI

1. DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198, «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (norme giustizia).

Di seguito le norme proposte dal Ministero della giustizia, finalizzate, nell'ottica di garantire la continuità dell'azione amministrativa, alla proroga di termini legislativi di prossima scadenza. Si prevede che continuino ad applicarsi, sino al 31 dicembre 2023:

- l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 (possibilità di procedere ad assumere a tempo indeterminato unità di personale presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, gli uffici giudiziari e il sistema delle università statali);
- l'articolo 259, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste per gli anni 2020, 2021 e 2022, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020 e 2021);

- l'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 (facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna);
- l'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni);
- l'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (misure a sostegno della funzionalità degli uffici giudiziari);
- l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 (divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni);
- l'articolo 10, commi 2 e 3 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 (proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate insulari di Lipari -Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e Portoferraio - Tribunale di Livorno)

Si prevede, inoltre, che continui ad applicarsi sino al 28 febbraio 2023:

- art. 221, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (limitatamente al pagamento mediante sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dall'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

PAGINA BIANCA

ISPETTORATO GENERALE

PAGINA BIANCA

Indice sommario

1. Premessa
2. L'attività di vigilanza esercitata dal Ministro della giustizia mediante delega all'Ispettorato generale
 - 2.1. L'attività di vigilanza esercitata mediante delega nell'anno 2022
3. L'attività ispettiva
 - 3.1. L'attività ispettiva nell'anno 2022
 - 3.2. Le *best practices*. Rilevazione e pubblicazione sul sito *web* dell'Ispettorato. Il *focus* sulle *best practices* delle Procure della Repubblica. Gli sportelli anti violenza
 - 3.3. Il nuovo modello ispettivo: l'ispezione da remoto
 - 3.4. La corretta tenuta dei registri informatizzati. L'effettività dell'azione giudiziaria. La pendenza dei procedimenti in fase di indagini preliminari. Le problematiche specifiche delle Corti di Appello
 - 3.5. L'Ufficio giudiziario come centro di imputazione di dinamiche economiche complesse
 - 3.6. Il fattore tempo. I ritardi e l'eccessiva durata dei procedimenti. Le nuove linee guida nel settore disciplinare
 - 3.7. Il monitoraggio sui procedimenti per ingiusta detenzione
 - 3.8. Il recupero dei crediti di giustizia
 - 3.9. Le ispezioni presso gli Uffici del Giudice di pace
4. Prospettive di rinnovamento dell'attività ispettiva
 - 4.1. Le rilevazioni statistiche ai fini ispettivi e l'evoluzione degli applicativi in uso
 - 4.2. Un nuovo schema di relazione ispettiva. Le informative alle altre articolazioni ministeriali attraverso specifici report
 - 4.3. Le innovazioni digitali nell'attività amministrativa dell'Ispettorato
 - 4.4. La redazione dei prontuari
5. La sinergia con altre Amministrazioni
6. Le attività nel settore internazionale
7. Tabelle e grafici

1) Premessa

L'Ispettorato Generale è regolato, quanto a composizione ed attività, dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, e successive modifiche¹, ed è formalmente incluso fra gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia (d.lgs. n. 165 del 2001).

L'organico dell'Ufficio, secondo la legge n. 1311 del 1962 e le relative tabelle adottate con D.M. che ne stabiliscono la dotazione organica, è così composto: un magistrato di Corte di Cassazione con Ufficio direttivo, con le funzioni di Capo dell'Ispettorato Generale; un magistrato di Corte di Cassazione con le funzioni di Vice Capo dell'Ispettorato Generale; diciannove magistrati, di cui sette di Corte di Cassazione con funzioni di Ispettore Generale Capo e dodici di Corte di Appello con funzioni di Ispettore Generale.

I magistrati ispettori sono affiancati da un corpo ispettivo composto da Dirigenti e Direttori, appartenenti all'amministrazione giudiziaria.

La struttura amministrativa di supporto è diretta dal Dirigente della Segreteria.

2) L'attività di vigilanza esercitata dal ministro della giustizia mediante delega all'Ispettorato Generale

Il Ministro della giustizia si avvale dell'Ispettorato Generale al fine di vigilare sulla buona organizzazione e sul corretto funzionamento dei servizi di giustizia e di raccogliere informazioni per l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.

L'attività di vigilanza che comporti eventuali implicazioni di natura disciplinare si concreta, in linea generale:

- nel rivolgere, su delega del Ministro, richieste di informazioni e notizie agli Uffici giudiziari (art. 1,3 r. d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511; art. 14, l. 24 marzo 1958, n. 195; art. 56, d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916), formulando all'esito valutazioni e proposte a fini disciplinari o ad altri fini;
- nello svolgere, su specifico mandato del Ministro, ispezioni mirate e inchieste (art. 7, terzo comma, e art. 12, legge n. 1311/1962 cit.), formulando, all'esito, valutazioni ed eventuali proposte disciplinari o denunce (anche per danni erariali o illeciti penali in ipotesi emersi).

L'Ispettorato Generale può essere chiamato, inoltre, a svolgere verifiche su delega del Consiglio Superiore della Magistratura. L'art. 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195 prevede inoltre che: «*Il Consiglio Superiore, per esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso*

¹ Legge 4 gennaio 1963, n. 1; L. 25 luglio 1966, n. 570; L. 8 agosto 1980, n. 426; Legge 6 ottobre 1988, n. 432.

attribuite, si avvale dell'Ispettorato Generale istituito presso il Ministero di grazia e giustizia».

L'attività di raccolta di informazioni delegata all'Ispettorato scaturisce, di regola, da esposti o denunce di difensori, ovvero di privati, da informative dell'autorità giudiziaria penale, da interpellanze o interrogazioni parlamentari o da notizie di stampa, concernenti magistrati professionali, magistrati onorari, personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Nell'ambito dell'attività di acquisizione informativa ai fini disciplinari, effettuata sulla base di notizie di stampa concernenti magistrati professionali, nel quadro delle direttive impartite dal Ministro della Giustizia, l'Ispettorato Generale intende mantenere ed incrementare la specifica attenzione ai casi di diffusione giornalistica di brani di conversazioni intercettate, le cui modalità di pubblicazione suggeriscano la possibile commissione di condotte di rilevanza disciplinare.

Per ognuna delle attività delegate l'Ispettorato apre un fascicolo che viene istruito dal Capo dell'Ispettorato o dal Vice Capo, se delegato, ovvero da un magistrato ispettore delegato, che assume la veste di responsabile della procedura. Acquisite le informazioni richieste, il magistrato ispettore delegato formula proposte di archiviazione o di esercizio dell'azione disciplinare, di inchiesta o d'ispezione mirata che, verificate e convalidate dal Capo dell'Ispettorato o dal Vice Capo, se delegato, vengono inoltrate al Gabinetto del Ministro ovvero agli altri organi cui compete (per il personale amministrativo o per la magistratura onoraria) l'esercizio dell'azione disciplinare.

In taluni casi, sussistendone gli estremi, l'Ispettorato procede ad inoltrare denunce penali o di danno erariale.

2.1) L'attività di vigilanza esercitata mediante delega nell'anno 2022

Nell'anno 2022 l'operato dell'Ispettorato Generale ha riguardato attività delegata dal Ministro della Giustizia. Nessuna indagine è stata delegata dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Sino alla data del primo dicembre 2022 sono state iscritte nel «Registro degli esposti e delle informative» n. 498 nuove procedure (nelle **tabelle 1 e 1.1** sono riportate in dettaglio le informazioni riguardanti, rispettivamente, la movimentazione delle procedure pendenti e di quelle definite, nonché le pendenze distinte per anno, dal 2019).

Tutte le procedure iscritte nei registri della Segreteria del Capo dell'Ispettorato Generale (il suddetto «Registro degli esposti e informative» e il «Registro delle segnalazioni preliminari,

ispezioni mirate e inchieste») sono state assegnate e trattate. I dati di dettaglio relativi ai flussi del lavoro sono i seguenti.

Il totale delle procedure definite nell'anno 2022 è stato pari a n. 651, di cui:

- n. 20 definite con proposta di azione disciplinare, nei confronti di n. 27 magistrati;
- n. 1 definita con proposta di ispezione mirata;
- n. 387 definite con proposta di archiviazione;
- n. 65 definite con altre modalità²
- n. 182 definite senza seguiti³.

Le procedure definite con proposta di azione disciplinare sono scaturite per il 35% da segnalazioni preliminari, ispezioni mirate ed inchieste, mentre per il restante 65% da esposti e informative (**tabella 2**). Per il dato di dettaglio sulle segnalazioni preliminari e sulle segnalazioni per danno erariale, si rinvia al paragrafo 3.1, relativo all'attività ispettiva svolta nell'anno 2022.

Movimento delle procedure nel corso del 2022

Anno di riferimento (*)	Indice di ricambio % (1)	Indice di smaltimento % (2)	Indice variazione pendenze % (3)
2022	103,66%	76,32%	-12,22%
2021	112,99%	75,46%	-26,12%

* dati rilevati fino al primo dicembre 2021 e fino al primo dicembre 2022

(1) Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle procedure sopravvenute = $[E/S]$. Se è maggiore di 100 indica che la capacità definitoria riesce a evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di smaltimento maggiore del 50%.

(2) Indice di smaltimento totale del periodo ispezionato: si ottiene rapportando il numero delle procedure definite alla somma del numero delle procedure pendenti iniziali e del numero delle procedure sopravvenute negli anni esaminati = $(E)/(Pi+(S))$. Un indice di smaltimento alto, maggiore

² Le «altre modalità di definizione» possono riguardare: la riunione ad altro fascicolo, la trasmissione ad altri organi competenti oppure il tramutamento in proposte diverse da quelle di archiviazione o azione disciplinare nei confronti di magistrati (proposte di: inchiesta, ispezione mirata, ispezione straordinaria o di azione disciplinare per personale amministrativo).

³ Si tratta di procedure pervenute per conoscenza, in quanto poste all'attenzione diretta di altri organi competenti, oppure di comunicazioni di proposte di archiviazione avanzate dalle Procure della Repubblica, per ipotesi di reato relative a magistrati, o di esposti seriali.

del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche il carico di lavoro corrente.

(3) Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni esaminati, moltiplicato per 100: $= (P_f - P_i)/P_i$.

3) L'attività ispettiva

Ai sensi dell'art. 7, primo e secondo comma, legge 12 agosto 1962, n. 1311, l'Ispettorato Generale svolge, d'iniziativa e con autonomia organizzativa, ispezioni ordinarie, curando all'esito di monitorare la regolarizzazione dei servizi, in presenza di anomalie o irregolarità, e di valutare gli aspetti suscettibili di rilievo a fini di responsabilità disciplinare o amministrativa (per danno erariale).

Le ispezioni presso gli Uffici giudiziari non sono finalizzate esclusivamente alla verifica del corretto funzionamento dei servizi e alla individuazione di condotte di rilevanza disciplinare, ma rappresentano l'occasione per gli Uffici giudiziari per rilevare e superare criticità esistenti nell'assetto organizzativo, in vista del miglioramento del complessivo servizio giustizia reso al cittadino.

La verifica ispettiva si traduce quindi in un'attività di collaborazione e di ausilio per gli Uffici giudiziari, per regolarizzare i servizi, migliorare l'efficienza organizzativa, la tempestività nel deposito dei provvedimenti e la produttività, al fine di ridurre la durata dei procedimenti ed eliminare l'eventuale arretrato, in conformità con gli obiettivi previsti dal PNRR. In tale prospettiva, le verifiche ispettive permettono di focalizzare le criticità funzionali e indirizzare i Capi degli Uffici e la Dirigenza amministrativa verso modelli organizzativi virtuosi.

L'*équipe* ispettiva suggerisce le possibili soluzioni idonee a regolarizzare il servizio e le attività - e ne verifica l'adozione - riservando il ricorso alle prescrizioni alle ipotesi in cui siano necessari attività più complesse e protratte per l'eliminazione delle criticità.

3.1 L'attività ispettiva nell'anno 2022

Superato lo stato di emergenza sanitaria e le relative conseguenze sull'attività ispettiva, si è predisposto per l'anno 2022 un più intenso programma delle attività dell'Ufficio. L'obiettivo perseguito è stato quello di un più costante monitoraggio delle attività degli Uffici giudiziari, attuato - come si specificherà - attraverso la riduzione dell'intervallo temporale tra un'ispezione e l'altra. Lo stesso obiettivo si intende perseguire anche nell'anno 2023.

Di seguito si riportano talune informazioni di dettaglio sulle attività svolte.

Sono state programmate ispezioni ordinarie organizzate in sei turni ispettivi eseguiti presso gli Uffici giudiziari (per facilità di lettura, le relative sedi sono state raggruppate per area geografica di appartenenza, come da tabella 3. e per tipologie di Ufficio come da tabella 3.1).

L'intensificazione del programma ispettivo ha comportato l'aumento del numero di Uffici ispezionati (numero n. 241 Uffici nel 2022, a fronte di n. 184 del 2021).

È inoltre proseguita, d'intesa con la Direzione Generale degli affari interni, l'attività di verifica degli organismi di mediazione, per un totale di n. 61 ispezioni disposte.

A seguito di specifica richiesta, formulata in data 8 luglio 2022 dal Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, l'Ispettorato Generale ha dato luogo, con decreto di incarico del Capo dell'Ispettorato del 4-6 agosto 2022, all'ispezione straordinaria presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. L'esperienza maturata ha fatto emergere l'opportunità di procedere per il futuro facendo ricorso a ispezioni periodiche anche per detto Ufficio nazionale, superando il carattere della straordinarietà. È stato quindi istituito un tavolo tecnico presieduto dal Capo dell'Ispettorato, finalizzato alla standardizzazione degli atti e delle richieste statistiche, al fine di meglio realizzare la trasposizione di tale tipologia di ispezione nel quadro dell'attività di verifica ordinaria.

Nel segno della massima trasparenza dell'attività dell'amministrazione, è continuata l'attività di inserimento della relazione ispettiva degli Uffici di primo grado nella parte pubblica del sito del Ministero della Giustizia, mantenendo riservata la sola parte di relazione contenente informazioni non divulgabili per motivi di sicurezza o di legittima tutela della privacy. È intenzione dell'Ispettorato Generale estendere la pubblicazione nel sito del Ministero anche alle relazioni ispettive degli Uffici di secondo grado e degli Uffici di sorveglianza e minorili. A tal fine è in via di modifica la struttura delle relazioni ispettive di tali Uffici giudiziari, distinguendo - come per gli Uffici di primo grado - una parte pubblica da una parte riservata.

All'esito dell'attività ispettiva ordinaria svolta, sono stati riscontrati casi di irregolarità che hanno dato origine a raccomandazioni scritte e, nei casi più significativi, a prescrizioni agli Uffici, ai sensi dell'art. 10 legge n. 1311 del 1962. In particolare, sono state impartite n. 204 prescrizioni e n. 20 raccomandazioni, per i servizi amministrativi, civili, penali e Unep (tabella 4; grafici 1. e 2.). In relazione a dette raccomandazioni e prescrizioni, sono state quindi aperte n. 224 procedure di monitoraggio (tabella 4; grafici 1. e 2.). Nel corso dell'anno sono state inoltre esaurite n. 222 analoghe procedure di monitoraggio, riferite a prescrizioni e raccomandazioni impartite sia nell'anno, sia all'esito di precedenti ispezioni.